



Movimento 5 Stelle
Gruppo Assembleare Regione Emilia-Romagna

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
X LEGISLATURA

Alla Presidente
dell'Assemblea Legislativa
della Regione Emilia-Romagna
cons. Simonetta Saliera

OGGETTO 8405

Progetto di legge regionale
di iniziativa dei consiglieri:

Giulia Gibertoni

avente ad oggetto:

"Promozione di attività commerciali di vendita di prodotti sfusi e alla spina"

RELAZIONE

secondo la classificazione riportata nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale", in Italia gli imballaggi sono distinti in tre tipologie o categorie funzionali: imballo primario (per la vendita), imballo secondario (multiplo), imballo terziario (per il trasporto).

L'imballaggio primario (imballaggio per la vendita) è un imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore (art.35 lett.b d.lgs. 22/1997). In altre parole è primo involucro o contenitore del prodotto che riveste direttamente l'articolo per la vendita. Alcuni esempi: una bottiglia, un pacchetto di sigarette, una bomboletta spray. Quindi, nel caso di beni di largo consumo, l'imballaggio primario rappresenta l'unità di vendita destinata al consumatore finale.

L'imballaggio secondario (imballaggio multiplo) è un imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche (art.35, lett.c D.Lgs. 22/97). Alcuni esempi: una confezione contenente più bottiglie, una confezione di dieci scatole per CD. Quindi, nel caso di beni di largo consumo, l'imballaggio secondario può costituire sia l'unità di vendita destinata al consumatore finale, sia quella destinata al rivenditore.

L'imballaggio terziario (imballaggio per il trasporto) è un imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei (art.35, lett.d) del d.lgs. 22/97). Alcuni esempi: un pallet di confezioni o di scatoloni, uno scatolone contenente confezioni. Quindi, nel caso di beni di largo consumo, l'imballaggio terziario è riservato all'utilizzo all'interno della catena di distribuzione e, salvo casi particolari, non arriva all'utilizzatore finale.

Gli imballaggi sono di norma usa e getta e finiscono per aumentare la quota rifiuti prodotti dagli utenti. Sugli imballaggi è istituito il Contributo Ambientale CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi), stabilito per ciascuna tipologia di materiale, che rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale CONAI ripartisce tra produttori e utilizzatori il costo per i maggiori oneri della raccolta differenziata, per il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggi. Tali costi, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006, vengono ripartiti "in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale".

La norma europea EN 13432 stabilisce i "Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione – Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione

AG
finale degli imballaggi”, cioè le caratteristiche che un materiale deve possedere per essere definito biodegradabile o compostabile. Ne deriva il divieto a produrre e commercializzare sacchetti per la spesa realizzati in materiali non biodegradabili. E' necessario dunque non solo incrementare la quantità di imballaggi riciclabili e riciclati o recuperati ma, nell'ottica della gerarchia europea di gestione dei rifiuti, puntare sulla riduzione a monte della produzione di rifiuti.

Quindi ogni azione che possa ridurre la presenza di imballaggi primari o secondari deve essere stimolata dalle legislazioni nazionali e regionali.

In tal senso si muove la diffusione di negozi e punti vendita di prodotti sfusi o alla spina, ovvero sia prodotti messi in vendita senza imballaggi primari e secondari: l'acquirente può prendere la giusta quantità di prodotto da dispenser o spillatrici riempiendo sacchetti/contenitori o bottiglie riutilizzabili. I prodotti venduti sfusi o alla spina di solito sono più economici rispetto ai prodotti confezionati. Ciò accade poiché il consumatore acquista esclusivamente la materia prima, l'alimento o il detersivo che gli occorre, senza dover pagare per la confezione, la cui realizzazione può incidere anche del 10% sul prezzo finale. Una famiglia italiana, secondo l'indagine di Federconsumatori, può risparmiare fino a 700 euro all'anno scegliendo i prodotti alla spina in sostituzione di quelli confezionati. I vantaggi economici riguardano anche le aziende produttrici, distributrici o di vendita al dettaglio, che risparmieranno sui trasporti, sui costi di smaltimento dei rifiuti e per la produzione di imballaggi.

Ciò premesso, si illustrano di seguito gli articoli della presente PDL:

- l'art. 1 descrive i principi e le finalità della proposta di legge in oggetto, facendo riferimento alla cosiddetta economia circolare ed alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti;

-l'art. 2 delinea il perimetro entro il quale si muove l'azione di promozione della Regione, specificando i soggetti interessati dalle previsioni normative oggetto della presente PDL; essi a loro volta saranno tenuti a garantire un'adeguata informazione sui prodotti, nonché sulla trasparenza dei prezzi;

- l'art. 3 riguarda la regolamentazione relativa alla concessione di contributi a fondo perduto da parte della Regione, per l'apertura di nuove attività commerciali di vendita di prodotti sfusi e alla spina o per la realizzazione di punti vendita di prodotti sfusi e alla spina in esercizi commerciali già esistenti, demandando alla Giunta, previo parere della Commissione competente, la stesura di un programma riguardante le modalità di attuazione degli interventi e delle iniziative connesse;

-l'art. 4 istituisce il Registro delle attività commerciali di vendita di prodotti alla spina della Regione Emilia-Romagna, e demanda ad una delibera della Giunta regionale i requisiti dei negozi, le condizioni per la concessione, la liquidazione e la revoca dei contributi, i controlli

da effettuarsi e le campagne di informazione e sensibilizzazione dirette a promuovere la diffusione dei negozi alla spina;

-l'art. 5 è la "clausola valutativa", con cui si prevede che la Giunta regionale predisponga annualmente per l'Assemblea legislativa regionale una relazione riguardante lo stato di attuazione della legge e i risultati degli interventi effettuati;

- seguono, rispettivamente, all'art. 6 la norma finanziaria, e all'art. 7 disposizioni transitorie.

AG

ARTICOLATO

Articolo 1 (Principi e finalità)

1. La Regione Emilia-Romagna riconosce e valorizza il consumo critico, consapevole e responsabile da parte dei cittadini, quale strumento di promozione del benessere personale e sociale e di sostenibilità economica ed ambientale.
2. La Regione, ispirandosi ai principi del Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare, promuove la prevenzione e la riduzione della produzione di rifiuti, facilitando la cooperazione tra i settori della progettazione, produzione e distribuzione dei prodotti, nonché mediante il raccordo con gli enti locali nella gestione dei rifiuti.

Articolo 2 (Attività commerciali di vendita di prodotti sfusi e alla spina)

1. La Regione, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui all'articolo 1, promuove la diffusione di attività commerciali di vendita di prodotti sfusi e alla spina.
2. Per prodotti sfusi si intendono i prodotti la cui vendita in modalità sfusa o alla spina è espressamente prevista dalla rispettiva normativa di settore.

Per attività commerciali di vendita si intendono attività commerciali organizzate come piccole o microimprese secondo la definizione di cui al D.M. 18 aprile 2005.

3. Le attività commerciali di cui al comma 1 sono tenute a garantire un'adeguata informazione su origine e specificità dei prodotti venduti, in particolare per le produzioni di qualità, biologiche, naturali e da filiera corta, nonché sulla trasparenza dei prezzi.

Articolo 3
(Funzioni della Regione)

94

1. La Regione concede contributi per l'apertura di nuove attività commerciali di vendita di prodotti sfusi e alla spina o per la realizzazione di punti vendita di prodotti sfusi e alla spina in attività commerciali di vendita già esistenti; a tal fine, la Giunta regionale, entro il 30 giugno dell'anno precedente, adotta, previo parere della competente Commissione assembleare, un programma annuale degli interventi, con il quale sono individuati, in particolare:

- a) la tipologia di investimenti che si intende sostenere, con l'indicazione delle relative spese ammissibili;
- b) le modalità attuative;
- c) le risorse disponibili;
- d) idonee iniziative di educazione, formazione e divulgazione sui contenuti e sulle finalità di questa legge.

2. Gli interventi sono adottati nel rispetto della normativa statale ed europea in materia di aiuti di Stato.

Articolo 4
(Istituzione del registro regionale delle attività commerciali di vendita di prodotti sfusi e alla spina)

1. La Regione istituisce il registro delle "Attività commerciali di vendita di prodotti sfusi e alla spina della Regione Emilia-Romagna" suddiviso per provincia e città e ne cura la pubblicazione sul proprio sito internet.

2. Con propria deliberazione, previo parere della competente Commissione assembleare, la Giunta regionale definisce, in particolare:

- a) i requisiti delle attività per l'iscrizione nel registro di cui al comma 1;
- b) i controlli da effettuare nelle attività iscritte nel registro di cui al comma 1;

GG

c) le campagne di informazione e sensibilizzazione anche on-line sui siti istituzionali della Regione e degli enti locali, dirette a promuovere la diffusione di tale tipologia di attività.

Articolo 5 (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore di questa legge, presenta annualmente all'Assemblea legislativa regionale una relazione dalla quale emergano lo stato di attuazione della legge e i risultati degli interventi per favorire l'utilizzo di prodotti alla spina. A tal fine, con riferimento al programma annuale previsto dall'articolo 3, la relazione illustra per ogni progetto realizzato:

- a) la tipologia di investimenti attivati;
- b) l'indicazione della tipologia e delle quantità di prodotto alla spina commercializzato;
- c) l'indicazione della riduzione degli imballaggi derivante dall'utilizzo dei prodotti alla spina, per settore merceologico;
- d) le eventuali criticità riscontrate in fase di attuazione.

Articolo 6 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte, per l'esercizio 2019, mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli o apportando eventuali variazioni a capitoli esistenti, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione 2017 - 2019.

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

66

3. Per gli esercizi successivi al 2019 agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Articolo 7
(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione la Giunta regionale adotta il programma annuale previsto all'articolo 3 e le disposizioni per l'istituzione del registro disciplinato all'articolo 4 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.